

## NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

RELATIVA ALL'OFFERTA IN OPZIONE E AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO  
TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI  
AZIONI ORDINARIE DI



Molecular Medicine S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro

Imprese di Milano: n. 11887610159

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 11.019.314,98

suddiviso in n. 234.139.264 azioni ordinarie prive di valore nominale

Nota Informativa depositata presso la Consob in data 6 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15.

Documento di Registrazione depositato presso Consob in data 6 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016805/15.

Nota di Sintesi depositata presso Consob in data 6 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15.

La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione e alla Nota di Sintesi.

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota Informativa, la Nota di Sintesi e il Documento di Registrazione sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente, Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, nonché sul sito *internet* dell'Emittente [www.molmed.com](http://www.molmed.com).

[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]

## **Avvertenza**

Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia al Capitolo IV "Fattori di Rischio" del Documento di Registrazione.

La Società, in linea con il modello di *business* delle aziende *biotech* che si trovano nella fase di sviluppo, non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria e, pertanto, i ricavi conseguiti nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nella Nota Informativa non derivano dalla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Fin dalla propria costituzione, la Società ha riportato risultati negativi: in particolare, negli esercizi 2011, 2012, 2013 e nel periodo chiuso al 30 settembre 2014 la Società ha registrato perdite di periodo rispettivamente per Euro 21.569 migliaia, Euro 21.993 migliaia, Euro 18.169 migliaia ed Euro 10.525 migliaia.

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e tenuto conto della definizione di capitale circolante contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 ("*mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza*"), l'Emittente alla Data della Nota Informativa non dispone di capitale circolante sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 16,1 milioni, di cui Euro 7,5 milioni relativi all'attività di investimento.

Al fine di coprire il suddetto fabbisogno finanziario, l'Emittente intende utilizzare i proventi netti dell'Aumento di Capitale, stimati in circa Euro 39,0 milioni in caso di integrale sottoscrizione, al netto dei costi accessori dell'operazione ed ipotizzando l'integrale utilizzo, ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati per circa Euro 10,1 milioni, in esecuzione di impegni di supporto finanziario all'Emittente che taluni soci hanno assunto nel mese di gennaio del 2014 per un importo complessivo di Euro 12,7 milioni. Tuttavia alla Data della Nota Informativa non sussistono impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale né è previsto l'intervento di alcun consorzio di garanzia.

Nell'ipotesi di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale, la Società potrebbe reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il suddetto fabbisogno finanziario (i) per un importo pari a circa Euro 2,6 milioni dal Socio Airain, ove quest'ultimo desse esecuzione al proprio residuo impegno di supporto finanziario all'Emittente assunto nel gennaio del 2014; (ii) mediante l'esecuzione di ulteriori *tranches* dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ai sensi del SEF; e/o (iii) attraverso ulteriori azioni da porre in essere, quali il ricorso a finanziamenti, ovvero la rimodulazione delle attività operative e degli investimenti.

In relazione al citato impegno di Airain si evidenzia peraltro che tale impegno non risulta garantito. Riguardo all'accordo SEF si precisa che, tenuto conto delle modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni di ciascuna tranche, le condizioni di mercato potrebbero non consentire di utilizzare tale strumento secondo tempi e quantità coerenti con le esigenze di liquidità della Società. Pertanto l'utilizzo dello strumento SEF potrebbe non risultare la misura più efficace alla luce delle attuali incertezze legate all'andamento dei mercati azionari e in particolare del titolo MolMed. Inoltre si evidenzia che la rimodulazione delle attività operative e degli investimenti, sia pur funzionale alla riduzione del fabbisogno finanziario netto della Molmed per i dodici mesi successivi alla Data della Nota Informativa, potrebbe comportare un significativo rallentamento dell'attività di ricerca e sviluppo, con conseguenti ulteriori effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società. Tenuto conto di quanto precede, non vi è certezza circa il fatto che dalle suddette ulteriori azioni indicate nei punti (i), (ii) e (iii) l'Emittente possa reperire risorse sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario dei successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa.

Fermo restando quanto sopra, ne consegue che la prospettiva della continuità aziendale di MolMed è strettamente legata al buon esito dell'Aumento di Capitale e, nel caso di insuccesso dell'Aumento di Capitale, al buon esito delle sopra indicate ulteriori azioni di reperimento delle risorse finanziarie. In assenza di alcuna delle misure precedentemente indicate a copertura del fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, si prevede che MolMed esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di giugno 2015.

## INDICE

DEFINIZIONI	5
CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI	10
1.1 Responsabili della Nota Informativa	10
1.2 Dichiarazione di responsabilità	10
2. Capitolo II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	11
Capitolo III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI	18
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante	18
3.2 Fondi propri e indebitamento	20
3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta Globale	21
3.4 Motivazioni dell'Offerta e impiego dei proventi	21
CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI da offrire/da ammettere alla negoziazione	22
4.1 Descrizione delle Azioni	22
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse	22
4.3 Caratteristiche delle Azioni	22
4.4 Valuta delle Azioni	22
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni	22
4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse	22
4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni	24
4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni	24
4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni	24
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle Azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso	24
4.11 Regime fiscale	24
4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti	25
4.11.2. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni	33
4.11.3. Tassa sui contratti di borsa	38
4.11.4. Imposta sulle transazioni finanziarie	38
4.11.5. Imposta sulle successioni e donazioni	39
4.11.6. Imposta di bollo sul dossier titoli	39
4.11.7. Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'estero (I.V.A.F.E)	40
4.11.8. Regime di circolazione	40
4.11.9. Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni	40
CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA	41
5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta	41
5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata	41
5.1.2. Ammontare totale dell'Offerta	41
5.1.3. Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione	41

5.1.4. Informazione sulla sospensione o sulla revoca dell'Offerta	42
5.1.5. Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso	43
5.1.6. Ammontare della sottoscrizione	43
5.1.7. Ritiro della sottoscrizione	43
5.1.8. Pagamento e consegna delle Azioni	43
5.1.9. Risultati dell'Offerta	43
5.1.10. Esercizio del diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	44
5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione	44
5.2.1. Categorie di investitori potenziali e mercati	44
5.2.2. Principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente che intendono sottoscrivere l'Offerta e persone che intendono sottoscrivere più del 5% dell'Offerta	45
5.2.4. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni	46
5.2.5. Over Allotment e «greenshoe»	46
5.3. Fissazione del prezzo	46
5.3.1. Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore	46
5.3.2. Comunicazione del prezzo dell'Offerta.	47
5.3.3. Limitazione del diritto di opzione	47
5.3.4. Differenza tra il Prezzo di Offerta e prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti o persone affiliate.	47
5.4. Collocamento e sottoscrizione	47
5.4.1. Responsabile del collocamento e coordinatori dell'Offerta.	47
5.4.2. Organismi incaricati del servizio finanziario.	47
5.4.3. Impegni di sottoscrizione e garanzia.	47
CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	49
6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni	49
6.2 Altri mercati regolamentati	49
6.3 Altre operazioni	49
6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	49
6.5 Stabilizzazione	49
CAPITOLO VII - possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita	50
7.1 Azionisti Venditori	50
7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori	50
7.3 Accordi di <i>lock-up</i>	50
CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL'OFFERTA	51
CAPITOLO IX - DILUIZIONE	52
9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta	52
CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	53
10.1 Soggetti che partecipano all'operazione	53
10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione	53
10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti	53



## DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota Informativa. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

### **Airain**

Airain Ltd. con sede in Level 1, LM Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara (Malta).

### **Aumento di Capitale o Aumento di Capitale in Opzione**

L'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, anche in più *tranches*, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015 in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 3 marzo 2014, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per massimi Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile entro e non oltre il 31 maggio 2015.

### **Azioni**

Le azioni ordinarie dell'Emittente, prive dell'indicazione del valore nominale, rivenienti dall'Aumento di Capitale ed oggetto dell'Offerta, con godimento regolare.

### **Azionisti Paciscenti o Partecipanti**

Airain, Fininvest, H-Equity, H-Invest e Science Park Raf in liquidazione.

### **Borsa Italiana**

Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

### **Budget 2015**

Il *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del mese di dicembre 2014 che (i) prevede un contenimento dei costi legati alle attività di sperimentazione e sviluppo dei prodotti, (ii) prevede un livello di investimento in linea con i passati esercizi e (iii) non tiene conto di eventuali impatti positivi derivanti da accordi strategici o industriali con *players* del settore con cui la Società ha già avviato rapporti. Il *budget* 2015 prevede le seguenti principali attività: (a) la prosecuzione delle attività di *out-licensing* per il prodotto NGR-hTNF alla luce dei risultati acquisiti nello studio di Fase III nel trattamento di pazienti affetti da mesotelioma pleurico a prognosi particolarmente severa; (b) la prosecuzione dello sviluppo del processo produttivo per il mercato di NGR-hTNF; (c) la prosecuzione dello studio di Fase III sul prodotto TK, per il quale è stata presentata nel marzo 2014 una domanda di “*conditional approval*” presso l'ente regolatorio europeo; e (d) l'intensificazione delle attività di sviluppo e produzione di nuovi trattamenti di

terapia genica e cellulare.

**Business Plan 2015-2017**

Il piano industriale 2015-2017, condiviso nelle linee strategiche dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 19 dicembre 2014 aggiornato sulla base delle più recenti informazioni a disposizione della Società la cui declinazione puntuale verrà approvata a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale quando si avrà contezza dei proventi effettivamente raccolti. Il *Business Plan* 2015-2017 assume un contesto di sviluppo in piena operatività e prevede nell'arco 2015-2017: (i) il proseguimento dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti sperimentali; (ii) il proseguimento di attività ed investimenti volti a dotarsi di ulteriore capacità produttiva; (iii) la selezione di ulteriori prodotti come candidati clinici per il successivo sviluppo degli stessi; (iv) l'investimento in ricerca preclinica o in acquisizioni di ulteriori tecnologie e prodotti attraverso licenze; e (v) l'aumento degli investimenti oltre i livelli attuali, in ragione della possibile creazione di un'organizzazione commerciale e dell'ampliamento della capacità produttiva mediante la completa automazione della produzione della terapia cellulare TK.

**Codice Civile o cod. civ.**

Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni.

**CONSOB**

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini, n. 3.

**Data della Nota Informativa**

La data di approvazione della Nota Informativa.

**Diritto di Opzione o Diritti di Opzione**

Il diritto degli azionisti MolMed, ex art. 2441, cod. civ., di sottoscrivere un determinato numero di nuove Azioni in ragione delle azioni ordinarie MolMed detenute, secondo il rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie detenute.

**Documento di Registrazione**

Il documento di registrazione relativo all'Emittente depositato presso la Consob in data 6 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016805/15. Il Documento di Registrazione è disponibile presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito *internet* dell'Emittente [www.molmed.com](http://www.molmed.com).

**Fininvest**

Finanziaria di Investimento – Fininvest S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8.

**Fondazione San**

Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor, già



<b>Raffaele</b>	controllante di Science Park Raf S.p.A. (in liquidazione), con sede in Milano, via Olgettina n. 60. Dal 10 maggio 2012, ha modificato la sua denominazione in “Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor in liquidazione e in concordato preventivo” e dall’11 maggio 2012 ha conferito ad una nuova Società, “Ospedale San Raffaele S.r.l.”, il ramo d’azienda costituito dal complesso delle strutture ospedaliere, cliniche e di ricerca dell’organizzazione, dei rapporti anche contrattuali e del personale afferente alle attività ospedaliere, cliniche, scientifiche e di ricerca dalla Fondazione medesima svolte, oltre al controllo di Science Park Raf in liquidazione, azionista di MolMed.
<b>H-Equity</b>	H-Equity S.r.l., con sede in Milano, via Senato n. 12.
<b>H-Invest</b>	H-Invest S.p.A., con sede in Milano, via C. Botta n. 19.
<b>IFRS o Principi Contabili Internazionali</b>	Tutti gli <i>International Financial Reporting Standards</i> , tutti gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), tutte le interpretazioni dell’ <i>International Reporting Interpretations Committee</i> (IFRIC), precedentemente denominate <i>Standing Interpretations Committee</i> (SIC).
<b>IRES</b>	Imposta sui redditi delle società.
<b>IRPEF</b>	Imposta sul reddito delle persone fisiche.
<b>Istruzioni</b>	Le istruzioni al Regolamento di Borsa.
<b>IVA</b>	Imposta sul valore aggiunto.
<b>MolMed, la Società o l’Emittente</b>	Molecular Medicine S.p.A., con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 58.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>MTA</b>	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa all’Emittente depositata presso la Consob in data 6 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15. La Nota di Sintesi è disponibile presso la sede legale dell’Emittente, in Milano, via Olgettina n. 58, nonché sul sito <i>internet</i> dell’Emittente <a href="http://www.molmed.com">www.molmed.com</a> .
<b>Nota Informativa</b>	La presente nota informativa sugli strumenti finanziari.
<b>Offerta in Opzione o</b>	L’offerta in opzione, ai sensi dell’art. 2441, primo comma, del codice civile, agli azionisti MolMed di

<b>Offerta</b>	Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale.
<b>Offerta in Borsa</b>	L’offerta sul MTA dei Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, cod. civ.
<b>Ospedale San Raffaele</b>	Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede in Milano, via Olgettina n. 60, che comprende tra l’altro l’IRCCS Ospedale San Raffaele, l’Istituto Scientifico San Raffaele, l’Ospedale e il Dipartimento di Biotecnologie (DIBIT).
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo di validità dell’Offerta compreso tra il 9 marzo 2015 e il 27 marzo 2015 (estremi inclusi).
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo d’offerta, pari a Euro 0,2660 a cui ciascuna nuova Azione sarà offerta in opzione agli azionisti MolMed.
<b>Regolamento (CE) 809/2004</b>	Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, come successivamente modificato e integrato recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana in data 10 giugno 2014 e approvato dalla Consob con delibera n. 18973 del 16 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
<b>Revised Budget 2015</b>	Il <i>Revised Budget</i> 2015 condiviso dal Consiglio di Amministrazione, muovendosi nell’ambito delle linee guida generali, deriva dalla necessità di rivedere il <i>Budget</i> 2015 sin dai primi mesi del 2015 e incrementare i livelli di spesa in termini di sviluppo e investimenti per continuare un più impegnativo piano di crescita alla luce sia dei risultati ottenuti in relazione ai prodotti e al loro stadio avanzato di sviluppo, sia delle recenti evoluzioni del mercato delle terapie geniche e cellulari.
<b>Science Park Raf o Science Park</b>	Science Park Raf S.p.A. controllata al 100% da Ospedale San Raffaele a far data dall’11 maggio 2012 e posta in liquidazione a far data dal 16 novembre 2012, con sede in Milano via Olgettina, n. 60.

<b>SEF</b>	L'accordo "SEF – <i>Standby Equity Facility</i> " sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 31 luglio 2014. Ai sensi di tale accordo, Société Générale si è impegnata a sottoscrivere un aumento di capitale della Società, da effettuarsi in più <i>tranches</i> , con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e dell'art. 2443 del Codice Civile, da eseguirsi in via scindibile entro e non oltre il 31 luglio 2016, per massime n. 46.000.000 azioni ordinarie, pari al 19,9% delle azioni MolMed in circolazione alla data di sottoscrizione dell'accordo, sulla base di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate da MolMed a Société Générale secondo i termini e le condizioni contenute nell'accordo, fermo restando che, in ogni caso, le azioni emesse ai sensi di ciascuna richiesta di sottoscrizione, unitamente alle azioni ordinarie emesse nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di sottoscrizione, non potranno eccedere il 10% delle azioni ordinarie MolMed già ammesse alla negoziazione sul MTA in tale data.
<b>Società di Revisione</b>	Deloitte & Touche S.p.A., con sede in Milano, via Tortona n. 25.
<b>Société Générale o SG</b>	Société Générale S.A., con sede in Parigi (Francia), Boulevard Haussmann n. 29.
<b>Statuto</b>	Lo statuto sociale di MolMed vigente alla Data della Nota Informativa.
<b>Testo Unico o TUF</b>	D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

## **CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Responsabili della Nota Informativa**

L'Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella Nota Informativa.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

MolMed, responsabile della redazione della Nota Informativa, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data 6 marzo 2015, a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 6 marzo 2015, protocollo n. 0016807/15.

**2. CAPITOLO II - FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA****A.1 Rischi connessi al fabbisogno di capitale circolante**

La Società, in linea con il modello di *business* delle aziende *biotech* che si trovano nella fase di sviluppo, non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria e, pertanto, i ricavi conseguiti nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nella Nota Informativa non derivano dalla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Fin dalla propria costituzione, la Società ha riportato risultati negativi: in particolare, negli esercizi 2011, 2012, 2013 e nel periodo chiuso al 30 settembre 2014 la Società ha registrato perdite di periodo rispettivamente per Euro 21.569 migliaia, Euro 21.993 migliaia, Euro 18.169 migliaia ed Euro 10.525 migliaia. Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e tenuto conto della definizione di capitale circolante contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 (*"mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza"*), l'Emittente, alla Data della Nota Informativa non dispone di capitale circolante sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 16,1 milioni, di cui Euro 7,5 milioni relativi all'attività di investimento (Euro 1,2 milioni relativi agli impianti specifici per l'allestimento della *facility* di Bresso, ed Euro 6,3 milioni relativi ad attrezzature per l'industrializzazione dei prodotti e di laboratorio).

Si precisa nel corso dei primi mesi del 2015, l'Emittente ha rilevato la necessità di incrementare sia costi di sviluppo (al fine di accelerare il processo di industrializzazione dei propri prodotti, e in particolare di TK) sia gli investimenti (al fine di dotarsi di una maggiore capacità produttiva) in modo da seguire un piano più impegnativo di crescita rispetto a quanto previsto nel *Budget* 2015. Tale necessità deriva soprattutto dall'attuale stadio di avanzato sviluppo dei propri prodotti e dalle recenti evoluzioni del mercato delle terapie geniche e cellulari. In particolare, il fabbisogno finanziario con riferimento ai successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa comprende (i) la stima di capitale circolante netto (positivo) alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 6,5 milioni e, (ii) la stima di un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa Euro 22,6 milioni suddiviso in circa Euro 15,1 milioni, per quanto attiene la gestione operativa, e circa Euro 7,5 milioni, in relazione all'attività di investimento, con particolare riferimento alle attrezzature necessarie per l'industrializzazione dei prodotti e di laboratorio a completamento della nuova *facility* presso il parco scientifico OpenZone di Bresso (MI). Per quanto concerne la gestione finanziaria, si precisa che i costi ad essa relativi non sono significativi.

Al fine di coprire il suddetto fabbisogno finanziario, l'Emittente intende utilizzare i proventi netti dell'Aumento di Capitale, stimati in circa Euro 39,0 milioni in caso di integrale sottoscrizione, al netto dei costi accessori dell'operazione ed ipotizzando l'integrale utilizzo, ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, effettuati per circa Euro 10,1 milioni, in esecuzione di impegni di supporto finanziario all'Emittente che taluni soci hanno assunto nel mese di gennaio del 2014 per un importo complessivo di Euro 12,7 milioni.

Tuttavia alla Data della Nota Informativa non sussistono impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale né è previsto l'intervento

di alcun consorzio di garanzia. Nell'ipotesi di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale, la Società potrebbe reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il suddetto fabbisogno finanziario (i) per un importo pari a circa Euro 2,6 milioni dal Socio Airain, ove quest'ultimo desse esecuzione al proprio residuo impegno di supporto finanziario all'Emittente assunto nel gennaio del 2014; (ii) mediante l'esecuzione di ulteriori *tranches* dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ai sensi del SEF; e/o (iii) attraverso ulteriori azioni da porre in essere, quali il ricorso a finanziamenti, ovvero la rimodulazione delle attività operative e degli investimenti. In relazione al citato impegno di Airain si evidenzia peraltro che tale impegno non risulta garantito. Riguardo all'accordo SEF si precisa che, tenuto conto delle modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni di ciascuna tranche, le condizioni di mercato potrebbero non consentire di utilizzare tale strumento secondo tempi e quantità coerenti con le esigenze di liquidità della Società. Pertanto l'utilizzo dello strumento SEF potrebbe non risultare la misura più efficace alla luce delle attuali incertezze legate all'andamento dei mercati azionari e in particolare del titolo MolMed. Si segnala infine che la Società potrebbe ulteriormente intervenire attraverso la rimodulazione delle attività programmate incluse nel sopra indicato fabbisogno dei prossimi 12 mesi. In tale ottica, è stato approvato un *Budget 2015*, successivamente integrato in considerazione dell'avanzato stadio dei propri prodotti e della necessità di completare il loro sviluppo industriale, che contempla (i) il contenimento dei costi di sviluppo clinico e industriale dei prodotti NGR-hTNF e TK (in circa Euro 7,6 milioni nei successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa) (ii) l'investimento in alcuni impianti necessari al completamento della nuova *facility* di Bresso (Euro 1,2 milioni nei successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa) e (iii) non tiene conto di eventuali impatti positivi derivanti da accordi strategici o industriali con *players* del settore con cui la Società ha già avviato rapporti.

Fermo restando quanto sopra, ne consegue che la prospettiva della continuità aziendale di MolMed è strettamente legata al buon esito dell'Aumento di Capitale e, nel caso di insuccesso dell'Aumento di Capitale, al buon esito delle sopra indicate ulteriori azioni di reperimento delle risorse finanziarie. In assenza di alcuna delle misure precedentemente indicate a copertura del fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, si prevede che MolMed esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di giugno 2015.

Infine, in considerazione del fatto che per lo sviluppo della propria *pipeline*, nei prossimi anni e fino alla commercializzazione è stimata una spesa complessiva di circa Euro 52,5 milioni, il 19 dicembre 2014 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il *Business Plan 2015-2017*, attualmente in corso di discussione, che prevede le seguenti assunzioni: (i) la valorizzazione della *pipeline* della Società attraverso la commercializzazione diretta o attraverso accordi di *out-licensing* con i maggiori *players* industriali con cui sono già stati avviati rapporti a vari livelli di avanzamento, nonché (ii) il consolidamento e l'espansione della *leadership* nel settore delle terapie geniche e cellulari con conseguente aumento dei ricavi da attività conto terzi.

Sulla base delle predette assunzioni, gli obiettivi previsti nel *Business Plan 2015-2017* sono: (i) il completamento dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti sperimentali; (ii) il proseguimento di attività ed investimenti volti a dotarsi di ulteriore capacità produttiva; (iii) la selezione di ulteriori prodotti come candidati clinici per il successivo sviluppo degli stessi; (iv) l'investimento in ricerca preclinica o in acquisizioni di ulteriori tecnologie e prodotti attraverso licenze; e (v) l'aumento

degli investimenti oltre i livelli attuali, in ragione della possibile creazione di un'organizzazione commerciale e dell'ampliamento della capacità produttiva mediante la completa automazione della produzione della terapia cellulare TK.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie della Società, *cfr.* il Capitolo X del Documento di Registrazione, nonché il bilancio intermedio al 30 settembre 2014 e il bilancio al 31 dicembre 2013, disponibili sul sito *internet* dell'Emittente ([www.molmed.com](http://www.molmed.com)).

(*Cfr.* Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa)

## **A.2 Rischi relativi alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale**

Nell'ambito dell'Aumento di Capitale non è previsto l'intervento di alcun consorzio di collocamento e/o garanzia, né sussistono, alla Data della Nota Informativa, impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione.

Si segnala che in data 31 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ricevuto da parte di Airain, Fininvest e H-Equity, soci aderenti al Patto parasociale avente ad oggetto le azioni MolMed scaduto in data 4 marzo 2015, l'impegno degli stessi ad assicurare il supporto finanziario necessario al mantenimento delle condizioni idonee alla prosecuzione delle attività pianificate dalla Società e per il rispetto delle obbligazioni assunte per un ammontare complessivo di circa Euro 12,7 milioni. Tale impegno è assunto sino alla data del 30 aprile 2015 ed è valido in presenza delle fattispecie previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

In particolare, nel corso del 2014, in esecuzione di tali impegni, i soci hanno effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della Società, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 8,6 milioni, versati dal Socio Fininvest in data 30 giugno 2014 e 30 settembre 2014 per circa Euro 6,6 milioni e dai Soci Airain e H-Equity (anche attraverso la collegata H-Invest) rispettivamente per circa Euro 1,2 milioni e circa Euro 0,8 milioni nel corso del mese di luglio 2014.

Alla Data della Nota Informativa:

(i) il socio H-Equity ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale fino a concorrenza massima dell'importo oggetto dell'impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società, pari a circa Euro 1,1 milioni (escludendo la quota eseguita dalla collegata H-Invest in sostituzione della stessa H-Equity). In data 18 febbraio 2015, H-Equity ha versato in conto futuro aumento di capitale il citato importo pari a circa Euro 1,1 milioni;

(ii) il socio H-Invest ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale fino a concorrenza massima dell'importo pari a circa Euro 1,2 milioni, oggetto del complessivo impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società. In data 18 febbraio 2015, H-Invest ha versato in conto futuro aumento di capitale l'importo residuo di cui al citato impegno a supportare la Società, pari a circa Euro 0,4 milioni;

(iii) il socio Airain ha manifestato alla Società l'intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale, assorbendo così il residuo impegno di supporto finanziario sottoscritto in data 31 gennaio 2014, pari a circa Euro 2,6 milioni;

(iv) il socio Fininvest ha manifestato alla Società la propria disponibilità a partecipare all'Aumento di Capitale nei limiti della quota ad esso spettante in opzione.

Si segnala che l'Aumento di Capitale è in forma scindibile e, pertanto, il capitale sociale dell'Emittente sarà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino al termine stabilito (*i.e.* 31 maggio 2015).

Infine si sottolinea che la prospettiva della continuità aziendale di MolMed è legata al buon esito delle misure di rafforzamento patrimoniale programmate dalla Società ed in modo particolare al buon esito dell'Aumento di Capitale in opzione. In assenza di alcuna delle misure a copertura del fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, si prevede che MolMed esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di giugno 2015.

(Cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.2.2 della Nota Informativa)

### **A.3 Rischi relativi alla liquidabilità e volatilità delle Azioni e dei relativi Diritti di Opzione**

I Diritti di Opzione e le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in azioni quotate della medesima natura. I possessori di tali strumenti hanno la possibilità di liquidare il proprio investimento sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Tuttavia, tali strumenti potrebbero presentare problemi di liquidità, a prescindere dall'Emittente o dall'ammontare delle Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. Infine, il prezzo delle Azioni e, eventualmente, dei Diritti di Opzione, potrebbe fluttuare notevolmente in relazione a una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente; in alcune circostanze, pertanto, il prezzo di mercato potrebbe non riflettere i reali risultati operativi del Gruppo.

Il prezzo dei Diritti di Opzione dipenderà, tra l'altro, dall'andamento del prezzo delle azioni MolMed in circolazione e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle stesse.

Nell'ambito dell'Offerta, infine, alcuni azionisti della Società potrebbero decidere di non esercitare i propri Diritti di Opzione e di venderli sul mercato. Ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'andamento e sulla volatilità del prezzo di mercato dei Diritti di Opzione o delle Azioni.

(Cfr. Capitolo VI della Nota Informativa).

### **A.4 Criteri di determinazione del Prezzo di Offerta**

Il Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 0,2660 per ciascuna Azione, è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed in data 4 marzo 2015, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2015, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014.

In particolare, il Prezzo di Offerta è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* –



TERP) delle azioni esistenti il cui importo sarà determinato dalla Società e secondo le metodologie correnti.

(Cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.3.1, della Nota Informativa)

#### **A.5 Effetti diluitivi**

Le Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di MolMed e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

Gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere la quota loro spettante, nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari al 44,44%.

L'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a SG ai sensi del SEF comporterà un effetto diluitivo che, alla Data della Nota Informativa, non è determinabile in quanto dipenderà dagli importi delle tranche che saranno sottoscritte da SG in esecuzione dell'accordo, sulla base delle richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, e dal relativo prezzo di sottoscrizione di ciascuna *tranche*. Fermo restando quanto precede, la Società non ritiene che il potenziale effetto diluitivo connesso all'esecuzione del SEF possa essere significativo.

(Cfr. Capitolo IX, della Nota Informativa).

#### **A.6 Rischi relativi a possibili effetti di diluizione del capitale sociale in relazione a piani di *stock options***

In data 29 ottobre 2007 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di complessivi Euro 772.178,60, mediante emissione di massimo n. 3.728.034 azioni ordinarie da riservare a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti (tale aumento di capitale potrà essere eseguito e sottoscritto in una o più *tranche* entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023). Nell'esercizio della delega conferita dalla stessa assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione in data 7 gennaio 2008 ha provveduto ad una prima assegnazione attribuendo ad alcuni amministratori e dirigenti complessive numero 2.400.000 opzioni, che danno ciascuna il diritto di sottoscrivere un'azione ad un prezzo per azione ordinaria pari al prezzo di offerta stabilito nell'ambito dell'ammissione a quotazione della Società.

In data 23 aprile 2012, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato un nuovo piano di *stock options* ai fini dell'attribuzione gratuita di un numero massimo di opzioni pari a 7.000.000 (sette milioni), per la sottoscrizione a pagamento di eguale numero di azioni ordinarie della Società, a favore di soggetti da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori esecutivi, i Direttori Generali e i Dirigenti della stessa.

Conseguentemente, la stessa Assemblea, in pari data, ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento fino ad un massimo di complessivi Euro 1.449.892,95, in forma scindibile, mediante emissione di un massimo di n. 7.000.000,00 (settemilioni) di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare, escludendo il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile e dell'art. 134, comma secondo, del TUF, destinando il detto aumento

esclusivamente al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari in favore dei beneficiari di MolMed, da individuarsi nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, fissando quale termine ultimo di raccolta delle sottoscrizioni la data del 31 dicembre 2020.

I beneficiari del piano di *stock options* 2012 sono stati successivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 23 aprile 2012 (*cfr.* Capitolo XVII, Paragrafo 17.2.2, del Documento di Registrazione).

In data 11 novembre 2013, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato n. 100.000 delle restanti 500.000 opzioni ancora non assegnate del piano di *stock options* 2012 con rapporto di esercizio 1:1 a favore del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo in carica alla Data della Nota Informativa, Dott. Andrea Quaglino, fissando il prezzo di esercizio a Euro 0,75535.

L'effetto di diluizione per gli azionisti derivante dall'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 29 ottobre 2007 e dall'eventuale integrale esercizio dei diritti di opzione assegnati nell'aprile 2012 è da quantificarsi nella misura massima del 1,46% circa del capitale sociale *post offerta fully diluted* della Società, assumendo l'integrale collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni, *cfr.* Capitolo XVII, Capitolo 17, Paragrafo 17.2.2, del Documento di Registrazione.

#### **A.7 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'Offerta**

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente agli azionisti della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base della Nota Informativa. La Nota Informativa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni MolMed con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi

rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni MolMed per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

(Cfr. Capitolo V, della Nota Informativa).

#### **A.8 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse**

Banca IMI, società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, avendo stipulato con l'Emittente un "*Placing Agreement*" in base al quale durante il Periodo di Offerta svolgerà attività di collocamento presso investitori istituzionali delle nuove Azioni, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto:

- (i) percepirà commissioni a fronte del servizio prestato;
- (ii) una o più società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato o potrebbero prestare in futuro in via continuativa servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking* e di finanza aziendale a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza.

(Cfr. Capitolo V, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa)

## CAPITOLO III - INFORMAZIONI FONDAMENTALI

### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

La Società, in linea con il modello di *business* delle aziende *biotech* che si trovano nella fase di sviluppo, non ha in portafoglio prodotti che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte di alcuna autorità regolatoria e, pertanto, i ricavi conseguiti nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie contenute nella Nota Informativa non derivano dalla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Fin dalla propria costituzione, la Società ha riportato risultati negativi: in particolare, negli esercizi 2011, 2012, 2013 e nel periodo chiuso al 30 settembre 2014 la Società ha registrato perdite di periodo rispettivamente per Euro 21.569 migliaia, Euro 21.993 migliaia, Euro 18.169 migliaia ed Euro 10.525 migliaia. Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e tenuto conto della definizione di capitale circolante contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319 (*“mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza”*), l'Emittente, alla Data della Nota Informativa non dispone di capitale circolante sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 16,1 milioni, di cui Euro 7,5 milioni relativi all'attività di investimento (Euro 1,2 milioni relativi agli impianti specifici per l'allestimento della *facility* di Bresso, ed Euro 6,3 milioni relativi ad attrezzature per l'industrializzazione dei prodotti e di laboratorio).

Si precisa nel corso dei primi mesi del 2015, l'Emittente ha rilevato la necessità di incrementare sia costi di sviluppo (al fine di accelerare il processo di industrializzazione dei propri prodotti, e in particolare di TK) sia gli investimenti (al fine di dotarsi di una maggiore capacità produttiva) in modo da seguire un piano più impegnativo di crescita rispetto a quanto previsto nel *Budget* 2015. Tale necessità deriva soprattutto dall'attuale stadio di avanzato sviluppo dei propri prodotti e dalle recenti evoluzioni del mercato delle terapie geniche e cellulari. In particolare, il fabbisogno finanziario con riferimento ai successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa comprende (i) la stima di capitale circolante netto (positivo) alla Data della Nota Informativa pari a circa Euro 6,5 milioni e, (ii) la stima di un fabbisogno finanziario complessivo pari a circa Euro 22,6 milioni suddiviso in circa Euro 15,1 milioni, per quanto attiene la gestione operativa, e circa Euro 7,5 milioni, in relazione all'attività di investimento, con particolare riferimento alle attrezzature necessarie per l'industrializzazione dei prodotti e di laboratorio a completamento della nuova *facility* presso il parco scientifico OpenZone di Bresso (MI). Per quanto concerne la gestione finanziaria, si precisa che i costi ad essa relativi non sono significativi.

Al fine di coprire il suddetto fabbisogno finanziario, l'Emittente intende utilizzare i proventi netti dell'Aumento di Capitale, stimati in circa Euro 39,0 milioni in caso di integrale sottoscrizione, al netto dei costi accessori dell'operazione ed ipotizzando l'integrale utilizzo, ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, effettuati per circa Euro 10,1 milioni, in esecuzione di impegni di supporto finanziario all'Emittente che taluni soci hanno assunto nel mese di gennaio del 2014 per un importo complessivo di Euro 12,7 milioni.

Tuttavia alla Data della Nota Informativa non sussistono impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale né è previsto l'intervento

di alcun consorzio di garanzia. Nell'ipotesi di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale, la Società potrebbe reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il suddetto fabbisogno finanziario (i) per un importo pari a circa Euro 2,6 milioni dal Socio Airain, ove quest'ultimo desse esecuzione al proprio residuo impegno di supporto finanziario all'Emittente assunto nel gennaio del 2014; (ii) mediante l'esecuzione di ulteriori tranches dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ai sensi del SEF; e/o (iii) attraverso ulteriori azioni da porre in essere, quali il ricorso a finanziamenti, ovvero la rimodulazione delle attività operative e degli investimenti. In relazione al citato impegno di Airain si evidenzia peraltro che tale impegno non risulta garantito. Riguardo all'accordo SEF si precisa che, tenuto conto delle modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni di ciascuna tranche, le condizioni di mercato potrebbero non consentire di utilizzare tale strumento secondo tempi e quantità coerenti con le esigenze di liquidità della Società. Pertanto l'utilizzo dello strumento SEF potrebbe non risultare la misura più efficace alla luce delle attuali incertezze legate all'andamento dei mercati azionari e in particolare del titolo MolMed. Si segnala infine che la Società potrebbe ulteriormente intervenire attraverso la rimodulazione delle attività programmate incluse nel sopra indicato fabbisogno dei prossimi 12 mesi. In tale ottica, è stato approvato un *Budget 2015*, successivamente integrato in considerazione dell'avanzato stadio dei propri prodotti e della necessità di completare il loro sviluppo industriale, che contempla (i) il contenimento dei costi di sviluppo clinico e industriale dei prodotti NGR-hTNF e TK (in circa Euro 7,6 milioni nei successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa) (ii) l'investimento in alcuni impianti necessari al completamento della nuova *facility* di Bresso (Euro 1,2 milioni nei successivi dodici mesi dalla Data della Nota Informativa) e (iii) non tiene conto di eventuali impatti positivi derivanti da accordi strategici o industriali con *players* del settore con cui la Società ha già avviato rapporti.

Fermo restando quanto sopra, ne consegue che la prospettiva della continuità aziendale di MolMed è strettamente legata al buon esito dell'Aumento di Capitale e, nel caso di insuccesso dell'Aumento di Capitale, al buon esito delle sopra indicate ulteriori azioni di reperimento delle risorse finanziarie. In assenza di alcuna delle misure precedentemente indicate a copertura del fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, si prevede che MolMed esaurisca le disponibilità liquide entro la fine del mese di giugno 2015.

Infine, in considerazione del fatto che per lo sviluppo della propria *pipeline*, nei prossimi anni e fino alla commercializzazione è stimata una spesa complessiva di circa Euro 52,5 milioni, il 19 dicembre 2014 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il *Business Plan 2015-2017*, attualmente in corso di discussione, che prevede le seguenti assunzioni: (i) la valorizzazione della *pipeline* della Società attraverso la commercializzazione diretta o attraverso accordi di *out-licensing* con i maggiori *players* industriali con cui sono già stati avviati rapporti a vari livelli di avanzamento, nonché (ii) il consolidamento e l'espansione della *leadership* nel settore delle terapie geniche e cellulari con conseguente aumento dei ricavi da attività conto terzi.

Sulla base delle predette assunzioni, gli obiettivi previsti nel *Business Plan 2015-2017* sono: (i) il completamento dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti sperimentali; (ii) il proseguimento di attività ed investimenti volti a dotarsi di ulteriore capacità produttiva; (iii) la selezione di ulteriori prodotti come candidati clinici per il successivo sviluppo degli stessi; (iv) l'investimento in ricerca preclinica o in acquisizioni di ulteriori tecnologie e prodotti attraverso licenze; e (v) l'aumento

degli investimenti oltre i livelli attuali, in ragione della possibile creazione di un'organizzazione commerciale e dell'ampliamento della capacità produttiva mediante la completa automazione della produzione della terapia cellulare TK.

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie della Società, *cfr.* il Capitolo X del Documento di Registrazione.

### 3.2 Fondi propri e indebitamento

Si riporta di seguito la tabella relativa ai fondi propri e all'indebitamento dell'Emittente al 30 settembre 2014.

<b>Indebitamento finanziario</b>	
<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
	<b>30/09/2014</b>
Passività finanziarie correnti - non garantiti	1.012
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE</b>	1.012
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE</b>	-
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO TOTALE</b>	1.012
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ESMA/2011/81*</b>	1.012

*\*L'Indebitamento Finanziario Totale, rispetto all'Indebitamento Finanziario Netto Esma, non include la Liquidità (Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti, crediti finanziari correnti).*

L'Emittente dichiara che, tra la data del 30 settembre 2014 e la Data della Nota Informativa è stato rimborsato dall'Agenzia delle Entrate il credito IVA 2013 ceduto a Banca Sistema cui si riferisce l'intero debito finanziario corrente indicato nella precedente tabella e, conseguentemente, tale debito evidenziato in accordo a quanto previsto dallo IAS 39, è stato annullato. Conseguentemente, sulla base dei dati preliminari non assoggettati a revisione contabile, la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è pari alle disponibilità liquide che ammontavano a Euro 11.390 migliaia non essendovi indebitamento finanziario né corrente né non corrente.

<b>Fondi Propri</b>	
<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
	<b>30/09/2014</b>
Capitale sociale	11.019
Riserva legale	0
Riserva sovrapprezzo	5.635
Altre riserve	8.408
Perdita del periodo	(10.525)
<b>Patrimonio netto</b>	14.537

Alla Data della Nota Informativa, non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto ai valori evidenziati nella tabella sopra riportata, senza considerare riduzioni derivanti dal risultato in corso di formazione fra il 30 settembre 2014 e la Data della Nota Informativa.

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all'indebitamento dell'Emittente si rinvia al Capitolo X del Documento di Registrazione.

### **3.3 Interessi delle persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta Globale**

MolMed non è a conoscenza di interessi significativi da parte di persone fisiche o giuridiche in merito all'Offerta.

### **3.4 Motivazioni dell'Offerta e impiego dei proventi**

I proventi netti derivanti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa Euro 39,0 milioni (al netto dei versamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale per Euro 10,1 milioni, effettuati sulla base degli impegni formali sottoscritti nel gennaio 2014, in forza dei quali i soci riceveranno azioni di nuova emissione dell'Emittente nel contesto dell'Aumento di Capitale, e delle spese stimate in circa Euro 0,9 milioni).

I proventi netti dell'Aumento di Capitale saranno destinati alla copertura del fabbisogno finanziario stimato, per i successivi 12 mesi dalla Data della Nota Informativa, pari a circa Euro 16,1 milioni e necessario al proseguimento dello sviluppo clinico e industriale dei prodotti in *pipeline* (TK e NGR-hTNF), tenuto conto dei risultati ottenuti e dello stadio di avanzamento alla Data della Nota Informativa.

In particolare, nel caso in cui le risorse rivenienti dall'Aumento di Capitale eccedessero il fabbisogno finanziario netto per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa, la Società intende utilizzare i proventi rivenienti dall'Aumento di Capitale in linea con gli obiettivi del *Business Plan 2015-2017* per: (i) il proseguimento dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti sperimentali; (ii) il proseguimento di attività ed investimenti volti a dotarsi di ulteriore capacità produttiva; (iii) la selezione di ulteriori prodotti come candidati clinici per il successivo sviluppo degli stessi; (iv) l'investimento in ricerca preclinica o in acquisizioni di ulteriori tecnologie e prodotti attraverso licenze; e (v) l'aumento degli investimenti oltre i livelli attuali, in ragione della possibile creazione di un'organizzazione commerciale e dell'ampliamento della capacità produttiva mediante la completa automazione della produzione della terapia cellulare TK.

Nell'ipotesi di mancato buon esito dell'Aumento di Capitale, la Società potrebbe reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare il suddetto fabbisogno finanziario (i) per un importo pari a circa Euro 2,6 milioni dal Socio Airain, ove quest'ultimo desse esecuzione al proprio residuo impegno di supporto finanziario all'Emittente assunto nel gennaio del 2014; (ii) mediante l'esecuzione di ulteriori tranches dell'aumento di capitale riservato a Société Générale ai sensi del SEF; e/o (iii) attraverso ulteriori azioni da porre in essere, quali il ricorso a finanziamenti, ovvero la rimodulazione delle attività operative e degli investimenti. In relazione al citato impegno di Airain si evidenzia peraltro che tale impegno non risulta garantito. Riguardo all'accordo SEF si precisa che, tenuto conto delle modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni di ciascuna tranche, le condizioni di mercato potrebbero non consentire di utilizzare tale strumento secondo tempi e quantità coerenti con le esigenze di liquidità della Società. Pertanto l'utilizzo dello strumento SEF potrebbe non risultare la misura più efficace alla luce delle attuali incertezze legate all'andamento dei mercati azionari e in particolare del titolo MolMed.

(cfr. Capitolo III, Paragrafo 3.1, della Nota Informativa)

## **CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

### **4.1 Descrizione delle Azioni**

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione sono le nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale e rappresentano una percentuale del 44,44% circa del capitale sociale di MolMed quale risulterà a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie MolMed negoziate nel MTA alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni saranno munite della cedola n. 5 e il codice ISIN attribuito alle Azioni sarà IT0001080248.

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Azioni, è stato attribuito il codice ISIN IT0005086464.

### **4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse**

Le Azioni sono emesse sulla base della legge italiana.

### **4.3 Caratteristiche delle Azioni**

Le Azioni saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale, saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

### **4.4 Valuta delle Azioni**

Le Azioni saranno denominate in Euro.

### **4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni**

Le Azioni avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie MolMed in circolazione alla data della loro emissione.

Le azioni di MolMed quotate alla Data della Nota Informativa sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MolMed, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di statuto applicabili.

Per maggiori informazioni *cfr.* Capitolo XXI del Documento di Registrazione.

### **4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o saranno emesse**

Le Azioni rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015, in forza della delega conferita al medesimo dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014.

In particolare, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di:

- 1) di approvare la proposta di attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento, in via scindibile, in una o più *tranche*, il capitale sociale entro il 31 dicembre 2016, per un importo complessivo massimo pari a Euro 50.000.000,00, comprensivo



dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute e,

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranches, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), nonché il rapporto di opzione.

In data 23 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione di MolMed ha deliberato di esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale, conferita dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro e non oltre il 31 maggio 2015, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione ai soci, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, riservando ad una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi in prossimità dell'avvio dell'Offerta, di:

- (i) definire il prezzo di emissione delle Azioni, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – TERP) delle azioni MolMed esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;
- (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inopinati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 maggio 2015.

In data 4 marzo 2015, il Consiglio di Amministrazione di MolMed ha deliberato di emettere massime n. 187.311.408 nuove Azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione delle Azioni e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di MolMed nel rapporto di assegnazione di n. 4 emittende Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,2660, di cui Euro 0,0471 da imputarsi a capitale e il restante a titolo di sovrapprezzo, per un controvalore complessivo pari a Euro 49.824.834,53.

#### **4.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni**

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

#### **4.8 Limitazioni alla libera circolazione delle Azioni**

Alla Data della Nota Informativa, non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

#### **4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni**

Dal momento della sottoscrizione delle Azioni, le stesse saranno assoggettate alle norme previste dal Testo Unico, ed ai relativi regolamenti di attuazione, in materia di strumenti finanziari quotati e negoziati nei mercati regolamentati italiani, con particolare riferimento alle norme dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

#### **4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle Azioni dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso**

Le azioni ordinarie dell'Emittente non sono state oggetto di offerte pubbliche di acquisto promosse da terzi nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso.

#### **4.11 Regime fiscale**

Le informazioni fornite in questa sezione mirano a descrivere – in estrema sintesi – il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni di società per azioni fiscalmente residenti in Italia (quali quelle della Società) ai sensi della legislazione tributaria italiana.

Quanto segue non intende rappresentare un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni.

Si precisa, altresì, in una prospettiva di ulteriore approfondimento, che il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, di seguito illustrato, è basato sull'assetto legislativo alla Data della Nota Informativa.

A decorrere dal 1 luglio 2014, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge del 23 giugno, n. 89 (“**Legge n. 89/2014**”), “*le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento*”. Di talché, anche i dividendi percepiti sulle Azioni e le eventuali plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate sono soggette a tassazione con la nuova aliquota del 26% a partire dal 1° luglio 2014.

Anche in ragione di quanto appena detto, gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in ordine al regime fiscale concernente l'acquisto, la detenzione e la cessione di azioni ed a verificare la natura, l'origine e la qualificazione fiscale delle somme che dovessero essere distribuite dalla Società (*i.e.* dividendi o riserve).

#### **A) Definizioni**

Ai fini del Paragrafo 4.11 della Nota Informativa, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

- **“Azioni”**: le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta;
- **“Partecipazioni Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.
- **“Partecipazioni Non Qualificate”**: le partecipazioni sociali in società quotate sui mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
- **“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;
- **“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”**: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazione Qualificate.

##### ***4.11.1 Regime fiscale dei dividendi relativi agli utili prodotti***

I dividendi attribuiti sulle Azioni dell'Emittente saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

##### ***(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa***

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (**“DPR 600/1973”**); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, comma 8, del DPR n. 600/1973 da parte dei soggetti (depositari) non residenti che

aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998 sulla dematerializzazione dei titoli, questa modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta.

L'imposta sostitutiva non trova applicazione nel caso in cui il percettore abbia optato, con riguardo alle Partecipazioni Non Qualificate, per l'applicazione del regime del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, ("D. Lgs. 461/1997"). In tal caso, i dividendi percepiti concorrono, infatti, alla formazione del risultato di gestione, con conseguente applicazione della relativa imposta sostitutiva del 26% - *cf.* il regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti a Partecipazioni Qualificate.

Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (il "DM 2 aprile 2008") ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%.

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (*cf.* Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

#### (ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 2 aprile 2008 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito il "TUIR"), società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cosiddetti enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

– le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente; il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%.

Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione, tra le quali, ad esempio, la copertura di perdite, si considerano, al contrario, prioritariamente utilizzati gli utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2009 del 13 marzo 2009).

– le distribuzioni a favore di soggetti IRES (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni ed enti commerciali) concorrono, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

(iv) Enti di cui all'articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività

commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 77,74% del loro ammontare.

(v) Soggetti esenti

Per le azioni, quali le Azioni emesse dall'Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le Azioni sono depositate.

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “**Decreto 252**”) e (b) dagli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies* del TUIR non sono soggette a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Tali utili percepiti dai fondi pensione italiani, dai fondi pensione fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, concorrono alla formazione del risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva in capo al soggetto percipiente con aliquota del 20%.

Gli utili percepiti dagli O.I.C.R. con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (c.d. “lussemburghesi storici” di cui all'art. 11-*bis* del Decreto Legge n. 512/1983) concorrono alla formazione del risultato dei fondi; l'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/1973 prevede l'applicazione di una ritenuta nella misura del 26% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali fondi comuni di investimento.

In generale, il prelievo deve essere applicato, dalla società di gestione del fondo, sui proventi derivanti dalla gestione del fondo (redditi di capitale) e/o su quelli derivanti dal realizzo (percezione dei proventi, cessione delle quote, cambiamento d'intestazione e *switch*) delle quote (redditi diversi). La ritenuta nella misura del 26% è applicata a titolo d'imposta nel caso in cui siano percepiti da società semplici e da persone fisiche al di fuori dello svolgimento di attività d'impresa e a titolo d'acconto negli altri casi (percezione nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

(vii) Fondi comuni di investimento immobiliare

Gli utili distribuiti a favore di fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti a tassazione in capo al fondo.

L'art. 6 del D.L. n. 351/2001 disciplina il regime tributario dei fondi comuni di investimento immobiliare ai fini delle imposte sui redditi prevedendo che tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, i fondi immobiliari non subiscono ritenute sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti, di cui alla lettera d) dell'art. 87, comma 1, del TUIR (oggi art. 73, comma 1, del “nuovo TUIR”), né si applica l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni di deposito accentrato di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600/1973.

Con riferimento al regime impositivo previsto per i soggetti partecipanti a tali fondi, il comma 9 dell'art. 8 del D.L. n. 70/2011 ha stabilito un differente regime di tassazione specifico per gli investitori non istituzionali partecipanti al fondo a seconda che questi detengano quote di partecipazione al fondo per una percentuale superiore o inferiore al 5%:

- in caso di partecipazione superiore al 5%, i redditi conseguiti dal fondo sono imputati per trasparenza e concorrono alla determinazione della base imponibile secondo quanto disposto per la cessione di partecipazioni qualificate in società di persone per espresso rinvio all'art. 5 del TUIR;
- in caso di partecipazione inferiore al 5%, la SGR opera una ritenuta nella misura del 26% sui redditi di capitale distribuiti secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 351/2001.

In secondo luogo, con riferimento ai redditi di capitale di cui al comma 1 lettera g dell'art. 47 del D.P.R. n. 917/86, derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, l'art. 7 del decreto disciplina il "regime tributario dei partecipanti" prevedendo l'applicazione di una ritenuta del 26% sui proventi distribuiti dal fondo in costanza di partecipazione ovvero in sede di riscatto o liquidazione della quota.

La suddetta ritenuta del 26% è applicata a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche (a condizione che le quote non rientrino fra i beni d'impresa ex art. 65 del TUIR), degli enti non commerciali e delle società semplici ed a titolo d'acconto negli altri casi (redditi percepiti nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Le distribuzioni di utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non detenuta da soggetti fiscalmente non residenti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni dell'Emittente oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza del degli undici ventiseiesimi dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'art. 27-ter, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili (c.d. “*beneficial owner*”), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge (*cf.* art. 38 D.P.R. n. 602/1973).

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,375% del relativo ammontare. Fino all'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta nella citata misura dell'1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 1, comma 68 della Legge Finanziaria 2008, l'imposta sostitutiva dell'1,375% si applica ai soli dividendi derivanti da utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.



Ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. "direttiva madre-figlia"), nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell'Emittente non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso integrale dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nell'Emittente sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle Azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata prima della distribuzione del dividendo. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

(x) Distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte dell'Emittente – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'art. 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

*(a) Persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia*

Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni non qualificate e/o non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato.

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è

calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione costituiscono utili. In relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D. Lgs. 461/1997, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, seguendo un'interpretazione sistematica delle norme, le somme distribuite a titolo di ripartizione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato annuo della gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Anche il valore delle partecipazioni alla fine dello stesso periodo d'imposta (o al venire meno del regime del "risparmio gestito" se anteriore) deve essere incluso nel calcolo del risultato annuo della gestione maturato nel periodo d'imposta, da assoggettare ad imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali maturati a partire dal 1 luglio 2014 si applica nella misura del 26%.

*(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR e persone fisiche esercenti attività d'impresa, fiscalmente residenti in Italia*

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatte salve le quote di essi accantonate in sospensione di imposta) in capo alla società che provvede all'erogazione. Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, assoggettate al regime evidenziato al Capitolo IV, Paragrafo 4.11.2, della Nota Informativa.

*(c) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.*

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da O.I.C.R. e fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

*(d) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e

per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

*(e) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'art. 73 comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente Paragrafo sub (d).

#### **4.11.2. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

##### *Cessione di Partecipazioni Qualificate*

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguita al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente parzialmente. Il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Resta ferma l'applicazione della precedente percentuale di concorso alla formazione del reddito, pari al 40%, per le plusvalenze relative ad atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.

Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

##### *Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate*

Le plusvalenze, non conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

*(a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi.* Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute

a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il criterio della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

La Legge n. 89/2014 prevede che, per quanto riguarda il regime fiscale della compensazione delle minusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 con le plusvalenze e altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla predetta data, la compensazione avviene per una quota pari al 48,08% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011, ovvero per il 76,92% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le Azioni siano depositate presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

La legge n. 89/2014 prevede che, per quanto riguarda il regime fiscale della compensazione delle minusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 con le plusvalenze e altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del TUIR, realizzate successivamente alla predetta data, la compensazione avviene per una quota pari al 48,08% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011, ovvero per il 76,92% del loro ammontare per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

(c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. L'imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali maturati a partire dal 1 luglio 2014 si applica nella misura del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un

periodo d'imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

La Legge n. 89/2014 prevede che dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Gli stessi risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, sono portati in deduzione per una quota pari al 76,92% del loro ammontare. In ogni caso resta fermo il limite temporale di deduzione previsto nell'anno di realizzazione e nei quattro successivi.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura parziale.

Il DM 2 aprile 2008 – in attuazione dell'art. 1, comma 38 della Legge Finanziaria 2008 – ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale percentuale si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

*(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73(1), lett. a) e b), del TUIR*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle Azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95%, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del TUIR, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'art. 168-*bis* del TUIR.
- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

A decorrere dall'1° gennaio 2006, le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l'ammontare delle suddette minusvalenze, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a 50.000,00 Euro, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all'operazione. Il dettaglio delle notizie che dovranno formare oggetto di comunicazione, oltre ai termini ed alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007, n. 86).

Per alcuni tipi di società, ed al ricorrere di talune fattispecie, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(iv) Enti di cui all'articolo 73(1), lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

*(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del risultato netto maturato soggetto a tassazione in capo al percipiente con imposta sostitutiva del 20 per cento.

Le plusvalenze realizzate da O.I.C.R. mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del risultato di gestione del fondo soggetto a tassazione in capo al soggetto partecipante al fondo.

Con riferimento ai redditi percepiti dai soggetti partecipanti ad O.I.C.R., il prelievo deve essere applicato, dalla società di gestione del fondo, sui proventi derivanti dalla gestione del fondo (redditi di capitale) e/o su quelli derivanti dal realizzo (percezione dei proventi, cessione delle quote, cambiamento d'intestazione e *switch*) delle quote (redditi diversi). La ritenuta nella misura del 26% è applicata a titolo d'imposta nel caso in cui siano percepiti da società semplici e da persone fisiche al di fuori dello svolgimento di attività d'impresa e a titolo d'acconto negli altri casi (percezione nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa).

*(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del D.L. 351/2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'art. 41-*bis* del D.L. 269/2003, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF e dell'art. 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi in capo al fondo ma concorrono a formare il risultato del fondo assoggettato a tassazione in capo ai soggetti partecipanti ai fondi.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del

reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'art. 73(1), lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l'Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

#### Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

#### **4.11.3. Tassa sui contratti di borsa**

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata.

#### **4.11.4. Imposta sulle transazioni finanziarie**

La legge n. 228/2012 (art. 1, commi da 491 a 499) ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. "*Tobin Tax*"), disciplinata dal DM 21 febbraio 2013 (successivamente modificato dal DM 18 marzo 2013), avente ad oggetto il trasferimento di talune attività finanziarie incluse le azioni.

L'imposta in oggetto trova applicazione con riferimento al trasferimento di proprietà, di cui al comma 491 della legge n. 228/2012, delle azioni (quotate e non quotate in mercati regolamentati) e degli altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. In particolare, l'imposta si applica sugli acquisti di azioni emesse nel territorio italiano da società con capitale superiore a cinquecento milioni di Euro (per le società quotate è necessario fare riferimento alla capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 491, ultimo periodo, della legge n. 228/2012), a prescindere dal Paese di provenienza dell'ordine di compravendita.



Il valore della transazione di cui al comma 491 della legge n. 228/2012 è determinato sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa dallo stesso soggetto in favore del quale avviene il trasferimento.

L'aliquota d'imposta per i trasferimenti di proprietà di cui all'art. 1, comma 491 della legge n. 228/2012 è pari allo 0,2 % della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengano a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; tale riduzione si applica anche nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.

Il soggetto responsabile del versamento dell'imposta è il soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione, o il soggetto che riceve direttamente l'ordine dell'esecuzione.

Nel periodo di riferimento, la capitalizzazione di MolMed risulta inferiore a 500 milioni e, pertanto, è esente dall'imposta sulle transazioni finanziarie ("*tobin tax*").

#### **4.11.5. Imposta sulle successioni e donazioni**

I trasferimenti per causa di morte, donazione o altri atti a titolo gratuito o la costituzione di vincoli di destinazione su beni (tra cui anche le Azioni) sono assoggettati ad imposta di successione e donazione. Salve alcune eccezioni, per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti.

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

L'imposta di successione e donazione si applica con le seguenti aliquote:

- 4% se il trasferimento è a favore del coniuge e di parenti in linea retta (solo sul valore complessivo eccedente Euro 1.000.000);
- 6% se il trasferimento è a favore dei fratelli e sorelle (solo sul valore complessivo eccedente Euro 100.000 per ciascun di essi);
- 6% se il trasferimento è a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta e collaterale fino al terzo grado;
- 8% se il trasferimento è a favore di altri soggetti.

In ogni caso, se il beneficiario dei trasferimenti per causa di morte o per donazione è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto come "grave" ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

#### **4.11.6. Imposta di bollo sul dossier titoli**

In base all'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 581, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sulle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai loro clienti è

prevista l'applicazione di un'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta è applicata dagli intermediari finanziari sul valore corrente degli strumenti finanziari o, nel caso in cui tale valore corrente non possa essere determinato, sulla base del valore nominale o del valore di rimborso di tali strumenti finanziari ovvero, in mancanza, sulla base del valore di acquisto degli stessi. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta si applica con aliquota del 0,2% (con importo massimo pari ad Euro 14.000 per i clienti diversi dalle persone fisiche). L'imposta è applicata su base annuale. In caso di rapporti la cui durata sia inferiore a 12 mesi, l'imposta è ridotta in proporzione. Per maggiori informazioni sull'applicabilità e sulla quantificazione di tale imposta si consiglia di contattare il proprio intermediario depositario in quanto soggetto incaricato di applicare l'imposta di bollo in oggetto.

#### ***4.11.7. Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'estero (I.V.A.F.E)***

Ai sensi dell'articolo 19, commi da 18 - 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 9 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. "IVAFE") si applica sul valore dei prodotti finanziari (incluse le azioni), dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia. Nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il valore di riferimento è il valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione. A partire dal 2014 tale imposta si applica con aliquota dello 0,2%. L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di attività finanziarie cointestate. Un credito d'imposta è assicurato per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero su tali attività finanziarie. L'imposta dovuta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e versata entro lo stesso termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione medesima.

#### ***4.11.8. Regime di circolazione***

Le Azioni sono liberamente trasferibili e sono soggette al regime di circolazione previsto per le azioni ordinarie emesse da società di diritto italiano.

#### ***4.11.9. Limitazioni alla libera disponibilità delle azioni***

Non esiste alcuna limitazione alla libera disponibilità delle azioni.

## CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1. Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1. Condizioni alle quali l'Offerta è subordinata

L'Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

#### 5.1.2. Ammontare totale dell'Offerta

L'Offerta, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 49.824.834,53, ha ad oggetto massime n. 187.311.408 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di MolMed, al Prezzo di Offerta, sulla base di un rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 azioni possedute.

La seguente tabella riassume i dati rilevanti dell'Offerta:

DATI RILEVANTI	
Numero di Azioni offerte in sottoscrizione	massime n. 187.311.408 Azioni
Rapporto di assegnazione	n. 4 Azioni ogni n. 5 azioni detenute
Prezzo di Offerta per ciascuna Azione	Euro 0,2660 per Azione
Controvalore massimo dell'Aumento di Capitale	Euro 49.824.834,53
Numero totale di azioni componenti il capitale sociale dopo l'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione	421.450.672
Capitale sociale dopo l'Aumento di Capitale in caso di integrale sottoscrizione	Euro 19.841.682,30
Percentuale delle Azioni sul capitale sociale, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	44,44%

#### 5.1.3. Periodo di validità dell'Offerta e modalità di sottoscrizione

Il Periodo di Offerta decorre dal 9 marzo 2015 al 27 marzo 2015 (estremi inclusi). I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal giorno 9 marzo 2015 al giorno 23 marzo 2015 (estremi inclusi).

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla

data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob.

I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'Offerta in Opzione.

<b>CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA</b>	
Inizio del Periodo di Offerta	9 marzo 2015
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	23 marzo 2015
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni	27 marzo 2015
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, i quali conterranno almeno gli elementi di identificazione dell'Offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia della Nota Informativa, della Nota di Sintesi e del Documento di Registrazione; e
- il richiamo al Capitolo "Fattori di Rischio" contenuto nella Nota Informativa, nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione.

Le adesioni all'Offerta in Opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvo i casi previsti dalla legge.

Presso la sede dell'Emittente sarà inoltre disponibile, per gli intermediari che ne facessero richiesta, un *facsimile* di modulo di sottoscrizione.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'Offerta. La verifica della regolarità e delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

#### **5.1.4. Informazione sulla sospensione o sulla revoca dell'Offerta**

L'Offerta in Opzione diverrà irrevocabile alla data del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella presente Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.

#### **5.1.5. Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso**

Non è prevista alcuna possibilità per gli aderenti all'Offerta di ridurre, neanche parzialmente, la propria sottoscrizione, né è pertanto previsto alcun rimborso dell'ammontare versato a tal fine.

#### **5.1.6. Ammontare della sottoscrizione**

L'Offerta in Opzione è destinata ai titolari di azioni ordinarie di MolMed sulla base di un rapporto di opzione di n. 4 Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie.

Non sono previsti quantitativi minimi o massimi di sottoscrizione.

#### **5.1.7. Ritiro della sottoscrizione**

L'adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi di legge, e non può essere sottoposta a condizioni. Ai sottoscrittori, pertanto, non è concessa la possibilità di ritirare la sottoscrizione delle Azioni, fatta salva l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 95-bis, comma 2, del TUF, e, cioè, in caso di pubblicazione di un supplemento alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi in pendenza di offerta ai sensi dell'art. 94, comma 7, del TUF.

#### **5.1.8. Pagamento e consegna delle Azioni**

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

#### **5.1.9. Risultati dell'Offerta**

Trattandosi di un'offerta in opzione, il soggetto tenuto a comunicare al pubblico e alla Consob i risultati dell'Offerta è l'Emittente.

I risultati dell'Offerta al termine del Periodo di Offerta verranno comunicati entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta, mediante diffusione di apposito comunicato.

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente offrirà in Borsa gli eventuali Diritti di Opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Entro il giorno precedente l'inizio dell'eventuale periodo di Offerta in Borsa, sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso, con indicazione del numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire in borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. e delle date delle riunioni in cui l'Offerta in Borsa sarà effettuata.

Ove si proceda all'Offerta in Borsa, la comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta sarà effettuata entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'Offerta in Borsa stessa, mediante apposito comunicato.

#### ***5.1.10. Esercizio del diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati***

Lo Statuto dell'Emittente non prevede diritti di prelazione sulle Azioni.

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta, tra il 9 marzo 2015 e il 27 marzo 2015 (estremi compresi), presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, che sono tenuti a dare istruzioni a quest'ultima entro le 15:30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 9 marzo 2015 al 23 marzo 2015 (estremi compresi).

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 27 marzo 2015 (compreso) saranno offerti dall'Emittente sul MTA ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

## **5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione**

### ***5.2.1. Categorie di investitori potenziali e mercati***

Le Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente agli azionisti della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base della Nota Informativa. La Nota Informativa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'Offerta non sia consentita (collettivamente, gli "**Altri Paesi**") in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

In particolare, l'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente (in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni), negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né la Nota Informativa né qualsiasi altro documento afferente all'Offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni MolMed con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi

rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni MolMed per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet* e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in virtù di tali documenti.

Le Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni.

### ***5.2.2. Principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente che intendono sottoscrivere l'Offerta e persone che intendono sottoscrivere più del 5% dell'Offerta***

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società ha ricevuto da parte di Airain, Fininvest e H-Equity, soci aderenti al Patto parasociale avente ad oggetto le azioni MolMed scaduto in data 4 marzo 2015, la disponibilità degli stessi a sostenere la Società nell'attuazione dei piani di sviluppo e industriali dell'Emittente per un ammontare complessivo di circa Euro 12,7 milioni.

In particolare, nel corso del 2014, in esecuzione di tali impegni, i soci hanno effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale in favore della Società, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 8,6 milioni, versati dal Socio Fininvest in data 30 giugno 2014 e 30 settembre 2014 per circa Euro 6,6 milioni e dai Soci Airain e H-Equity (anche attraverso la collegata H-Invest) rispettivamente per circa Euro 1,2 milioni e circa Euro 0,8 milioni nel corso del mese di luglio 2014.

Alla Data della Nota Informativa:

(i) il socio H-Equity ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale fino a concorrenza massima dell'importo oggetto dell'impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società, pari a circa Euro 1,1 milioni (escludendo la quota eseguita dalla collegata H-Invest in sostituzione

della stessa H-Equity). In data 18 febbraio 2015, H-Equity ha versato in conto futuro aumento di capitale il citato importo pari a circa Euro 1,1 milioni;

(ii) il socio H-Invest ha manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale fino a concorrenza massima dell'importo pari a circa Euro 1,2 milioni, oggetto del complessivo impegno formale assunto in data 31 gennaio 2014 nei confronti della Società. In data 18 febbraio 2015, H-Invest ha versato in conto futuro aumento di capitale l'importo residuo di cui al citato impegno a supportare la Società, pari a circa Euro 0,4 milioni;

(iii) il socio Airain ha manifestato alla Società l'intenzione di sottoscrivere l'Aumento di Capitale per la quota allo stesso spettante in opzione alla data della delibera di Aumento di Capitale, assorbendo così il residuo impegno di supporto finanziario sottoscritto in data 31 gennaio 2014, pari a circa Euro 2,6 milioni;

(iv) il socio Fininvest ha manifestato alla Società la propria disponibilità a partecipare all'Aumento di Capitale nei limiti della quota ad esso spettante in opzione.

Fatto salvo quanto precede, la Società non è a conoscenza dell'intenzione di aderire all'Offerta da parte dei principali azionisti o di membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'Emittente.

### ***5.2.3. Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione***

Vista la natura dell'Offerta, non sono previste comunicazioni ai sottoscrittori prima dell'assegnazione delle Azioni.

### ***5.2.4. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni***

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata alla rispettiva clientela dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

La negoziazione delle Azioni prima della comunicazione sopra indicata dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

### ***5.2.5. Over Allotment e «greenshoe»***

La presente disposizione non trova applicazione all'Offerta.

## **5.3. Fissazione del prezzo**

### ***5.3.1. Prezzo di Offerta e spese a carico del sottoscrittore***

Il Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 0,2660 per ciascuna Azione, è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione di MolMed in data 4 marzo 2015, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2015, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 3 marzo 2014.

In particolare, il Prezzo di Offerta è stato determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex*



*Right Price* – TERP) delle azioni ordinarie esistenti pari al 30,1%, calcolato secondo le metodologie correnti.

Nessun onere o spesa accessoria è prevista a carico del sottoscrittore.

### ***5.3.2. Comunicazione del prezzo dell'Offerta.***

Il Prezzo di Offerta risulta già determinato alla Data della Nota Informativa e, pertanto, non sono previste ulteriori procedure per la comunicazione dello stesso.

### ***5.3.3. Limitazione del diritto di opzione***

Le Azioni sono offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del cod. civ. e pertanto non sono previste limitazioni al diritto di opzione spettante agli azionisti.

### ***5.3.4. Differenza tra il Prezzo di Offerta e prezzo degli strumenti finanziari pagato nel corso dell'anno precedente o da pagare da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti o persone affiliate.***

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, fatta eccezione per gli acquisti effettuati e comunicati al mercato in conformità alla normativa vigente, i membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o persone strettamente legate agli stessi non hanno acquistato azioni dell'Emittente ad un prezzo sostanzialmente differente dal Prezzo di Offerta.

## **5.4. Collocamento e sottoscrizione**

### ***5.4.1. Responsabile del collocamento e coordinatori dell'Offerta.***

Trattandosi di un'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, non esiste un responsabile del collocamento.

### ***5.4.2. Organismi incaricati del servizio finanziario.***

La raccolta delle adesioni all'Offerta in Opzione avverrà presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

### ***5.4.3. Impegni di sottoscrizione e garanzia.***

Le Azioni saranno offerte direttamente dalla Società.

Si segnala che, in data 4 marzo 2015, la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. un "*Placing Agreement*", in base al quale è previsto che Banca IMI S.p.A. durante il Periodo di Offerta, svolga attività di collocamento delle nuove Azioni esclusivamente presso investitori istituzionali e dunque soggetti aventi natura di "investitore qualificato" ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Si precisa che Banca IMI S.p.A. non ha assunto alcun impegno di garanzia in relazione all'Aumento di Capitale.

Le commissioni da corrispondere a Banca IMI S.p.A. in relazione alla predetta attività di collocamento sono incluse nei costi accessori dell'operazione, stimati in misura pari a Euro 0,9 milioni.

Fatto salvo quanto indicato al Capitolo V, Paragrafo 5.2.2, della Nota Informativa, non sussistono impegni irrevocabili e incondizionati di sottoscrizione e non è previsto l'intervento di alcun consorzio di garanzia.

#### ***5.4.4 Data di stipula degli accordi di sottoscrizione***

Non è stato e non si prevede che sarà concluso alcun accordo di sottoscrizione.

## **CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni**

Le Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni MolMed quotate alla Data della Nota Informativa.

L'Offerta, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 49.824.824,53, ha ad oggetto massime n. 187.311.408 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

### **6.2 Altri mercati regolamentati**

Alla Data della Nota Informativa, le azioni ordinarie della Società sono negoziate esclusivamente presso il MTA.

### **6.3 Altre operazioni**

Non sono previste in prossimità dell'Offerta altre operazioni di sottoscrizione o di collocamento privato di azioni ordinarie o di risparmio dell'Emittente.

### **6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario**

Trattandosi di un'offerta in opzione, non esistono impegni degli intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

### **6.5 Stabilizzazione**

Non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di stabilizzazione da parte dell'Emittente o di soggetti dallo stesso incaricati.

## **CAPITOLO VII - POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **7.1 Azionisti Venditori**

Le Azioni sono offerte direttamente dall'Emittente. Pertanto, per tutte le informazioni riguardanti la Società, si fa espressamente rinvio ai dati ed alle informazioni forniti nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

### **7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita da ciascuno degli Azionisti Venditori**

In considerazione della natura dell'Offerta, la presente disposizione non trova applicazione.

### **7.3 Accordi di *lock-up***

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni dell'Emittente.

## **CAPITOLO VIII - SPESE LEGATE ALL'OFFERTA**

I proventi netti per cassa derivanti dall'Aumento di Capitale, in caso di integrale sottoscrizione dello stesso, sono stimati in circa Euro 39,0 milioni, calcolati *(i)* al netto dei costi accessori dell'operazione e *(ii)* ipotizzando l'integrale utilizzo a copertura dell'Aumento di Capitale dei versamenti effettuati dai Soci Fininvest, Airain e H-Equity sulla base degli impegni formali sottoscritti nel gennaio 2014, per circa Euro 10,1 milioni. L'ammontare complessivo delle spese è stimato in circa Euro 0,9 milioni.

## CAPITOLO IX - DILUIZIONE

### 9.1 Diluizione immediata derivante dall'Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti di MolMed e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi derivanti dall'Aumento di Capitale in termini di quota percentuale di partecipazione sul capitale sociale nei confronti degli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'Offerta per la parte di loro pertinenza.

L'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a SG ai sensi del SEF comporterà un effetto diluitivo che, alla Data della Nota Informativa, non è determinabile in quanto dipenderà dagli importi delle *tranche* che saranno sottoscritte da SG in esecuzione dell'accordo, sulla base delle richieste di sottoscrizione formulate dalla Società, e dal relativo prezzo di sottoscrizione di ciascuna *tranche*. Fermo restando quanto precede, la Società non ritiene che il potenziale effetto diluitivo connesso all'esecuzione del SEF possa essere significativo.

Gli azionisti che decidessero di non sottoscrivere la quota loro spettante, nel caso di mancato integrale esercizio dei Diritti di Opzione loro spettanti e di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, subirebbero una riduzione massima della loro partecipazione, in termini percentuali sul capitale, pari al 44,44%.

Fermo restando quanto precede, si segnala che, assumendo l'integrale sottoscrizione delle azioni oggetto dell'Offerta, l'effetto di diluizione per gli azionisti derivante dall'eventuale integrale esercizio dei diritti di opzione detenuti alla data della Nota Informativa in forza dei piani di *stock options* del gennaio 2008 e dell'aprile 2012, è da quantificarsi nella misura massima dell'1,46% circa del capitale sociale *post offerta fully diluted* della Società, ulteriore rispetto alla predetta diluizione del 44,44%.

## **CAPITOLO X - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **10.1 Soggetti che partecipano all'operazione**

Nella Nota Informativa non sono menzionati consulenti legati all'Offerta.

### **10.2 Altre informazioni sottoposte a revisione**

La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile o revisione contabile limitata.

### **10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti**

Nella Nota Informativa non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.

### **10.4 Informazioni provenienti da terzi**

Nella Nota Informativa non sono inserite informazioni provenienti da terzi.